

# STATUTO SOCIALE ACS

## ART.01 - Denominazione e Sede

L'Associazione denominata "AMATORI CALCIO SARONNO"

- Associazione Sportiva Dilettantistica è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Associazione dovrà avere sempre Sede in SARONNO, attualmente è sita in Via Prampolini 2 c/o il Centro Sociale Cassina Ferrara; per ogni futura variazione sarà l'Assemblea dei Soci, su proposta del Direttivo, a decidere in merito.

## ART.02 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altri Circoli, ad altre Associazioni aventi scopi analoghi e/o ad Enti o Federazioni del CONI dei quali ne riconoscerà lo Statuto ed i suoi Regolamenti.

## ART.03 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

## ART.04 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive e in particolare la formazione e la gestione di squadre di calcio, nonché la promozione e lo svolgimento dell'attività calcistica e/o sportiva in genere, mediante la partecipazione o l'organizzazione di campionati, di gare e/o di tornei, con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, della F.I.G.C. e dei suoi ORGANI. Per il raggiungimento di tale scopo, l'Associazione potrà svolgere e promuovere manifestazioni e attività private e pubbliche sia nell'ambito sociale che fuori

sede. L'Associazione inoltre, potrà possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione campi ed altri beni; fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere.

E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### ART.05 - Colori sociali

I colori sociali sono AZZURRO e ORO.

#### ART.06 - Requisiti dei Soci

Possono essere Soci dell'Associazione i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia aventi sentimenti e comportamento democratici; potranno inoltre essere Soci le Associazioni o i Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con la presente " Associazione "; potranno, infine, essere Soci Enti Pubblici e Privati aventi finalità sportive, sociali ed umanitarie.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia verso gli altri Soci che verso i Terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. Le modalità di iscrizione sono precisate nell'apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo. L'elenco dei Soci è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario Generale in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.

#### ART.07 - Ammissione dei Soci

L'ammissione dei Soci, previo domanda degli stessi, è libera e dà loro diritto alla riservatezza sui dati sensibili relativi alla propria persona, tali dati dovranno essere trattati, previo autorizzazione, secondo quanto stabilito dal Garante per la privacy con art. 22 legge 675/1966. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere oltre alle generalità

del Socio richiedente anche l'impegno da parte di questi ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni, le Disposizioni del Consiglio Direttivo, nonché il consenso per il trattamento dei dati sensibili e l'eventuale disponibilità a ricoprire cariche e/o compiti sociali in ambito associativo. Per coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, la domanda dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le iscrizioni decorrono dal 01 luglio dell'anno in cui viene accolta la domanda. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, il diritto di recesso; inoltre, l'avvenuta adesione all'Associazione comporta per l'Associato di maggiore età il diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e per tutto ciò che è insito nella vita associativa.

Importante - Per le modifiche di Statuto, dei Regolamenti e la elezione degli Organi Direttivi potranno votare in assemblea solo quei Soci con almeno un anno di anzianità associativa.

#### ART.08 - Categorie dei Soci

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- A) Soci Ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile o annuale stabilita dall'Associazione.
- B) Soci Onorari: coloro che si sono particolarmente distinti nello sport o che hanno sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione.
- C) Soci Fondatori: coloro che intervenendo nella fase costitutiva hanno dato vita all'Associazione.

Delle tre categorie solo quella relativa agli ordinari ha diritto di voto, le altre hanno diritto di parola nelle assemnlee e

possono partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.

#### ART.09 - Doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

#### ART.10 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi almeno tre mesi prima dallo scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo a seguito di accertamenti per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione della lista dei Soci;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

#### ART.11 - Organi dell'Associazione

Organi effettivi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Segretario generale.

Organi facoltativi dell'Associazione sono:

- Il Collegio degli Anziani
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ART.12 - L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed ad esse possono partecipare tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro i primi tre mesi dall'inizio dell'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione ed approvazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria potrà essere convocata:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) per decisione del Presidente;
- c) su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

Entrambe le Assemblee saranno convocate dal Presidente dell'Associazione con un preavviso di almeno quindici giorni, mediante affissione in sede per tutti i Soci e/o tramite lettera a mano.

### **ART.13 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea sia in sede Ordinaria che Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e/o da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni di assemblea sono redatti dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo riterrà opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale della riunione fungendo questi da segretario. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi, mentre l'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo

Statuto obbligano tutti i Soci, siano essi assenti, dissidenti o astenuti, alla loro osservazione. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, potrà comunque avvenire per scrutinio segreto, qualora il Presidente, per argomenti di particolare importanza, lo riterrà necessario, in tal caso, verranno scelti due scrutatori tra i presenti. Ogni aderente all'Associazione avrà diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione. Non è ammesso il voto per delega, se gli Associati sono in numero inferiore o uguale a cinquanta, oltre tale numero sono ammesse max due deleghe per Associato.

#### ART.14 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi nonché sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario generale, i membri del Collegio degli Anziani ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, la quota annuale o mensile, i contributi straordinari, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e/o da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e) approvare l'eventuale Regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

All'Assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:

- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

- h) deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto,
- i) deliberare su ogni altro argomento a carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo o dal Collegio degli Anziani.

#### ART.15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione sportiva ed amministrativa dell'Associazione ed ha i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo le iniziative del caso;
- b) deliberare su ogni atto finanziario e amministrativo che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- c) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, avendone cura a che questi siano depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione;
- d) dare parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame da parte del Presidente e/o da uno o più Consiglieri;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accettarne la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) deliberare sull'accettazione delle domande di ammissione di nuovi Soci;
- g) deliberare sull'adesione dell'Associazione ad altra Associazione e/o Circolo, a Federazione e/o Ente, ad Istituzioni pubbliche e/o private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti scegliendo tra i Soci;

h) di nominare il Vice-Presidente nonché quello di assegnare le altre cariche e/o compiti sociali;

i) di redigere l'eventuale Regolamento interno;

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvelersi di commissioni consultive o di studio composte da Soci e non Soci, nominate dallo stesso Consiglio. Le deliberazioni avverranno per alzata di mano e a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità, sarà decisivo il voto del Presidente.

#### **ART.16 - Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque a quindici membri nominati dall'Assemblea ordinaria. Tutti i membri eletti devono essere Soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque sino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento del Presidente, di uno o più membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

Al termine dl mandato i Consiglieri possono essere rieletti.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza delle loro cariche, fatto salvo il solo rimborso spese effettivamente sostenute. I membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dallo stesso Consiglio. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario o quando verrà richiesto da tre suoi Componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate per telefono o per iscritto almeno otto giorni prima.

Alla riunione del Consiglio Direttivo partecipa il Segretario generale, ed in caso di sua assenza, le funzioni saranno svolte da un membro dello stesso Consiglio designato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi Componenti, esse sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice-Presidente e/o dal Consigliere più anziano ( come Socio ). Ogni seduta e deliberazione dovrà essere verbalizzata e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, inoltre, dovrà essere raccolta in apposito registro di verbali. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti alla massima riservatezza sulle decisioni consiliari, e solo il Consiglio, con specifica delibera, potrà dare pubblicità alle deliberazioni che riterrà opportune e/o convenienti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare, su invito del Presidente, i membri del Collegio degli Anziani o altri, i quali

1. svolgeranno solo compiti consultivi ma, non avranno diritto di voto.

#### ART.17 - Compiti del Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, ad esso spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei confronti dei Soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende alle riunioni del Consiglio Direttivo, delle Assemblee dei Soci e alle relative attuazioni delle deliberazioni, egli inoltre, può delegare in via transitoria o permanente parte dei suoi compiti ad uno o più Consiglieri. Al Presidente è demandato il compito di cassiere, nonchè la stesura del bilancio preventivo e consuntivo, sempre che non vi sia persona preposta a tali compiti. Nel caso in cui, il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle sue funzioni, lo stesso viene di fatto sostituito dal vice-Presidente in

ogni sua attribuzione. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave dello stesso, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire il Presidente.

#### **ART.18 - Il Collegio degli Anziani**

Il Collegio degli Anziani è un organo facoltativo dell'Associazione e viene eletto da una Assemblea straordinaria dei Soci, ogni qualvolta sarà necessario il suo intervento. Difatti, il Collegio degli Anziani nei suoi compiti deve sovrintendere e sorvegliare a che la gestione e l'andamento della vita associativa in tutte le sue manifestazioni siano rispettate secondo le norme dettate dallo Statuto. Ad Esso è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra Soci o tra l'Associazione ed i Soci, in tal caso, emetterà le proprie decisioni in merito, le quali dovranno intendersi inappellabili. I membri del Collegio degli Anziani non riceveranno alcuna remunerazione, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. I membri del Collegio degli Anziani potranno variare in numero di tre a sette e sono nominati esclusivamente tra i Soci Fondatori ed Onorari, in mancanza di questi tra i Soci Ordinari più Anziani (come Soci). Il Collegio degli Anziani nomina al suo interno un Presidente, il quale avrà il particolare compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

#### **ART.19 - I Revisori dei Conti e loro compiti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo dell'Associazione, i suoi membri verranno eletti dall'Assemblea straordinaria dei Soci, qualora se ne richiederà la necessità. Essi saranno in numero di tre e verranno scelti tra i Soci Ordinari, avendone cura per la loro competenza. Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge il controllo sulla gestione amministrativa

dell'Associazione; Essi dovranno redigere una relazione relativamente ai bilanci consuntive e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo, la stessa dovrà essere presentata in sede di Assemblea. I Revisori dei Conti potranno partecipare di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

#### **ART.20 - Il Segretario generale dell'Associazione**

Il Segretario generale dell'Associazione è nominato dall'Assemblea dei Soci per un triennio ed è scelto tra i Soci dell'Associazione; Egli partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e del Collegio degli Anziani e alle riunioni dell'Assemblea.

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a Lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo, dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

#### **ART.21 - Patrimonio dell'Associazione**

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il Patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale. All'Associazione è fatto divieto di utilizzare anche in modo indiretto gli utili o gli avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART.22 - Entrate dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dalla Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli Associati;
- e) da contributi del CONI, della F.I.G.C., da Pubbliche Amministrazioni, da Enti locali, da Istituti di credito e da Enti in genere;
- f) da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) da azioni promozionali e da ogni altra iniziativa consentita dalle leggi.

I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.

Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte della Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

### **ART.23 - Diritti dei Soci al Patrimonio Sociale**

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto a quanto versato all'atto dell'ammissione e alla quota annuale. I versamenti al Patrimonio Sociale possono essere di qualsiasi entità, essi, comunque, sono a fondo perduto e quindi non rivalutabili e nè ripetibili, nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, così pure in

caso di morte, di recesso, di estinzione e/o di esclusione dalla Associazione potrà essere richiesto rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al Patrimonio Sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, nè crea quote indivise trasmissibili a terzi mediante successione a titolo particolare e/o a titolo universale, neppure per atto tra vivi e nè a causa di morte.

#### ART.24 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale inizia l'1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

#### ART.25 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, l'Assmblea dei Soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, e fatto salvo destinazione imposta dalla legge.

#### ART.26 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ART.27 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si farà rinvio alle norme ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonchè, per quanto di competenza, alle norme statutarie e regolamenti della F.I.G.C. e/o di altra Federazione o Ente appartenente al CONI a cui l'Associazione ha aderito.

Saronno lì, 29 Giugno 1998